Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, (Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-36

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 9 marzo 1936-XIV — 113° giorno dell'assedio economico — alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Norme sulle promozioni nel personale dei cantonieri delle strade statali. Relatore Calza Bini (587).

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica. (Approvato dal Senato). Relatore Pierantoni (931).

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta. (Approvato dal Senato). Relatore Aprilis (935).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, riguardante la istituzione del Monopolio statale delle banane. Relatore Arias (939).

5. — Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia. Relatore Maresca di Serracapriola (941).

6. — Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione. (Approvato dal Senato). Relatore Pierantoni (942).

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini. (Approvato dal Senato). Relatore Viale (945).

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. (Approvato dal Senato). Relatore Masetti (947).

9. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolezze per le sottoscrizioni al prestito nazionale « Rendita 5 per cento ». Relatore Arias (948).

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna. Relatore Bruni (949).

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiarie indebitamente pagate su tali beni. (Approvato dal Senato). Relatore Arias (951).

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi. Relatore Giarratana (952).

13. — Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente istituzione di carta bollata a mezzo foglio. Relatore Arias (953).

14. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIV, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo. (Approvato dal Senato). Relatore Polverelli (954).

15. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno, nichel. (Approvato dal Senato). Relatore Barenghi (955).

16. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Relatore Viale (958).

17. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali. (Approvato dal Senato). Relatore Redenti (959).

18. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e al coordinamento legislativo della previdenza sociale. (Approvato dal Senato). Relatore Bruni (960).

19. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico. (Approvato dal Senato). Relatore Genovesi (961).

20. — Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Relatore Olivetti (962).

21. — Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose. Relatore Barenghi (963).

22. — Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna. Relatore Borghese (964).

23. — Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra. Relatore Cao (965).

24. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali. Relatore Castellino (967).

II. — *Discussione del disegno di legge*:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. Relatore Borghese (991).

(534)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. avv. Vittorio Rolandi-Ricci a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 3 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Ministro di Stato l'on. avv. Vittorio Rolandi-Ricci, senatore del Regno.

(533)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507.

Revoca, in Eritrea, del R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di revocare in Eritrea il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, che estende alle Colonie le norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, circa la riduzione delle pigioni, e di conferire al Governatore dell'Eritrea la facoltà di provvedere con suoi decreti alla disciplina dei fitti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, che estende alle colonie le norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, cesserà di avere effetto in Eritrea.

Il Governatore dell'Eritrea è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, a disciplinare la materia dei fitti e a tutto quanto è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Eritrea e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2508.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montesecco di Pergola (Pesaro).

N. 2508. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Montesecco di Pergola (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. 2509.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Congregazione di Santa Maria di Gesù Cristo dei Cancelli », in Palermo.

N. 2509. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita denominata « Congregazione di Santa Maria di Gesù Cristo dei Cancelli », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2510.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Istituto Corradi Francesco », in Sesta Godano (La Spezia).

N. 2510. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Istituto Corradi Francesco » con sede in Sesta Godano (La Spezia) e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 270.
Nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2281;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1925, n. 713;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli esercenti di cokerie e officine da gas nazionali, che posseggono un impianto di distillazione del carbon fossile della capacità minima complessiva di tonn. 8 di detto fossile nelle 24 ore, hanno l'obbligo di tenere in efficienza un impianto di debenzolaggio proporzionato alla loro capacità di distillazione. A partire dal termine che per ciascuno di detti opifici sarà stabilito dal Ministero delle corporazioni e, nonostante qualunque convenzione contraria esistente con Comuni o con privati consumatori, è fatto obbligo ai predetti stabilimenti di estrarre dal gas gli oli leggeri nel limite non inferiore, nella media annuale, a kg. 6,5 di oli leggeri per tonnellata di carbon fossile trattato per le officine da gas e nel limite non inferiore a kg. 8.5 di oli leggeri per tonnellata di carbon fossile trattato per le cokerie.

In circostanze speciali dell'approvvigionamento del carbon fossile le rese obbligatorie predette potranno essere variate su richiesta della Ditta interessata, sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con decreto del Ministero delle corporazioni.

I minimi di potere calorifico del gas fissati dai contratti di fornitura con Comuni o con privati consumatori, sono ridotti, ai fini dell'applicazione delle eventuali penali, di 150 calorie per metro cubo di gas. In tale senso saranno modificati i contratti di fornitura esistenti con Comuni o con privati consumatori.

Art. 2. — L'impianto di debenzolaggio da installarsi nei predetti opifici, dovrà preferibilmente essere del tipo a carbone attivo e, se del tipo a lavaggio, saranno usati esclusivamente, per questa ultima operazione, oli derivati dalla distillazione del catrame.

Art. 3. — Gli impianti di debenzolaggio devono essere tenuti sempre in attività salvo speciale autorizzazione che sarà concessa di volta in volta dal Ministero delle corporazioni in seguito a motivata domanda presentata dall'interessato.

Nel caso di fermata dell'impianto l'esercente dovrà tenere l'impianto stesso costantemente in stato di efficienza.

Art. 4. — Gli esercenti cokerie e officine da gas di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di debenzolare il catrame prodotto nella distillazione del carbon fossile col processo di disidratazione da eseguirsi negli opifici predetti sempre quando il catrame non sia inviato alle distillerie di catrame.

Alle distillerie di catrame è esteso l'obbligo del debenzolaggio e della estrazione degli oli medi e pesanti dal catrame da esse comunque prodotto o acquistato.

Detta estrazione è limitata alle quantità di oli medi e pesanti necessarie per effettuare il debenzolaggio nelle cokerie e nelle officine da gas nazionali.

Art. 5. — Con decreto del Ministero delle corporazioni può essere fatto obbligo alle cokerie, alle officine da gas e distillerie di catrame, di sottoporre o di inviare gli oli leggeri greggi nazionali alla distillazione frazionata per ricavarne benzolo, toluolo e xilolo, puri e raffinati; in tal caso sarà vietato di adoperare gli oli leggeri ad uso di carburazione e per usi industriali diversi, senza autorizzazione del Ministero predetto.

Art. 6. — Gli esercenti di cokerie, officine da gas e distillerie di catrame sono obbligati ad inviare mensilmente, pel tramite delle rispettive Federazioni di categoria, al Ministero delle corporazioni, i dati statistici che sarano dal medesimo richiesti nei riguardi delle loro produzioni.

Gli stessi dati devono essere raccolti in un registro che i predetti opifici devono istituire e tenere aggiornato.

Art. 7. — La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto è affidata al Ministero delle corporazioni, il quale la esercita, oltre che per mezzo dei funzionari dell'Amministrazione stessa, anche per mezzo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 8. — Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 9. — Sono abrogati i Regi decreti-legge 6 settembre 1923, n. 2281, e 17 aprile 1925, n. 713, e 1° luglio 1926, n. 1249, concernenti i provvedimenti e norme sul debenzolaggio del gas e del catrame di carbon fossile.

Art. 10. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 271.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita della SS.ma Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti, in Celenza Valforte (Foggia).

N. 271. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti, in Celenza Valforte (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 272.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Vincenzo de' Paoli, in Avellino.

N. 272. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096;

Determina:

Art. 1. — All'atto della entrata in vigore del presente decreto i Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno alle competenti Intendenze di finanza:

1° il nominativo delle ditte esercenti servizi pubblici di trasporti con mezzi meccanici ad impiego di carburante liquido che possono fruire del parziale rimborso della tassa vendita a sensi del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096;

2° la linea o le linee gestite in regime di concessione e la relativa percorrenza chilometrica;

3° il numero delle corse che sono tenute ad effettuare in ciascun mese e i giorni in cui le corse stesse si effettueranno;

4° il mezzo meccanico che può essere impiegato per ciascuna linea con la indicazione:

a) della portata dell'autoveicolo o del natante e, per gli autoveicoli, anche il nominativo della ditta costruttrice;

b) del carburante adoperato e, trattandosi di residui di olii minerali, anche della denominazione commerciale (gasoil o fueloil);

c) della quantità media di carburante normalmente consumabile per ogni chilometro di percorso;

5° il cognome e nome della persona a favore della quale dovrà essere emesso l'ordinativo di pagamento della somma da rimborsare.

Gli stessi Circoli ferroviari d'ispezione comunicheranno alle competenti Intendenze di finanza ogni ulteriore variazione sia per quanto riflette nuove concessioni di servizi pubblici di trasporto con mezzi meccanici ad impiego di carburante liquido o revoche di concessioni esistenti, sia per ciò che riguarda percorrenze, mezzi di trasporto, come pure impiego di un diverso tipo di carburante.

Art. 2. — Ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo la Intendenza di finanza ne avverte il Comando di Circolo della Regia guardia di finanza affinchè sia esercitata saltuaria vigilanza sulle vetture e sui natanti adibiti alle singole corse per accertare che rispondano alle condizioni prefisse da ogni capitolato di concessione, sia in ordine alla potenzialità dei motori, sia per quanto riguarda la qualità del carburante impiegato e la percorrenza di ciascuna linea.

Nell'esercizio di tale riscontro i militari di finanza dovranno particolarmente vigilare l'esecuzione delle corse fuori linea, delle corse *bis* e delle corse straordinarie in modo da rilevare le eventuali trasgressioni agli obblighi imposti a ciascun concessionario.

Degli eventuali rilievi il Comando locale della Regia guardia di finanza farà immediata comunicazione al competente Circolo ferroviario di ispezione per i provvedimenti di sua spettanza, sia agli effetti della concessione, sia nei riguardi dell'ammissione ai benefici fiscali consentiti dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096.

Art. 3. — Il giorno 5 di ciascun mese le ditte concessionarie sono tenute a presentare, a pena di decadenza, al competente Circolo ferroviario di ispezione, apposita denuncia, in doppio esemplare, della quantità di carburante consumata nel mese precedente per l'esercizio di ciascuna linea da essi gestita tanto nelle corse ordinarie quanto in quelle *bis* e straordinarie debitamente denunciate.

La denuncia dovrà farsi su modulo che verrà appositamente fornito da ciascuna ditta e dovrà contenere la esatta indicazione delle corse effettuate, della relativa percorrenza, dello stato delle strade percorse, del mezzo meccanico impiegato per ciascuna corsa, della specie di carburante utilizzato e del conseguente consumo, nonchè quelle altre eventuali notizie che, al fine anzidetto, l'Amministrazione intenda richiedere.

Art. 4. — Per ciascuno dei contratti o delle obbligazioni provvisorie riguardanti trasporti postali, nell'interno degli abitati, a trazione meccanica o mista, le Direzioni provinciali delle poste segnalano al competente Circolo ferroviario di ispezione il numero e la portata degli autoveicoli in servizio, la ditta costruttrice, la data di fabbricazione del motore e la rispettiva potenzialità.

Con tali elementi il Circolo ferroviario comunica alla Direzione provinciale, per ciascun tipo di autoveicolo, la percorrenza chilometrica effettuabile con un litro di carburante e, in conseguenza, le Direzioni predette, nei primi dieci giorni di ciascun mese, faranno pervenire al Circolo ferroviario stesso il conto economico del consumo del carburante.

Per il più esatto controllo delle percorrenze effettuate, gli autoveicoli devono essere muniti, a spese degli accollatari, di contachilometri.

Art. 5. — Entro i quindici giorni successivi al compimento di ciascun trimestre i Circoli ferroviari di ispezione, dopo avere accertata l'esattezza dei dati denunciati a termini degli articoli 3 e 4 e la corrispondenza di essi al consumo medio dei carburanti per il servizio prestato in relazione anche agli eventuali rilievi comunicati dalla Regia guardia di finanza, trasmetteranno alla Intendenza di finanza della Provincia un prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante che, dagli accertamenti compiuti, risulteranno effettivamente consumati da ciascun concessionario.

In tale prospetto saranno riassunti tutti gli elementi utili alla liquidazione della somma da rimborsare e cioè:

a) numero delle corse effettuate e relative percorrenze;

b) mezzi meccanici adoperati con la indicazione:

1° del carburante impiegato;

2° della quantità media di carburante consumato per ogni chilometro percorso;

3° del quantitativo complessivo consumato nel trimestre per ciascun tipo di carburante.

Art. 6. — Le Intendenze di finanza, in base ai dati di cui all'articolo 5, provvederanno alla liquidazione della somma da rimborsare, emettendo gli ordinativi di pagamento sul competente capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze a favore degli aventi diritto.

Art. 7. — Per i consumi di carburante effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1935-XIV, i Circoli ferroviari di ispezione, dopo aver controllati, presso i singoli concessionari, i dati relativi alle corse effettuate e alle relative percorrenze, alla specie e numero dei mezzi adoperati per ciascuna corsa, alla natura del carburante impiegato ed al conseguente consumo, provvederanno a comunicare alla competente Intendenza di finanza un prospetto analogo a quello prescritto dall'art. 5 per gli atti di rimborso da compiersi nei modi stabiliti dall'art. 6.

Per i consumi effettuati nei trasporti postali durante il predetto trimestre i Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno all'Intendenza i dati relativi dopo aver proceduto ai necessari accertamenti d'accordo con le Direzioni provinciali delle poste.

Art. 8. — I concessionari di servizi di linea ammessi a fruire delle agevolezze fiscali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, che impieghino carburante diverso da quello denunciato o che omettano di dichiarare le variazioni avvenute nei servizi stessi, sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto adoperati, sia per le corse effettuate o che comunque contravvengono alle norme del presente decreto, decadono dai benefici dell'accennato provvedimento legislativo e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dalla legge doganale.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI. *Il Ministro per le finanze:* DI REVEL.

(523)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1936-XIV.

Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1936.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 97 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 31 e 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

Art. 1. — Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1936, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 19, 20, 22 e 23 maggio 1936, alle ore 10 antimeridiane.

Le domande di ammissione all'esame, corredate dei documenti indicati nell'art. 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 15 aprile 1936.

Coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'art. 97, comma 3°, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2° e 3° del mentovato art. 32, un certificato di compiuta pratica per il periodo prescritto, rilasciato dal competente Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Art. 2. — Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(518)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1936-XIV.

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore per l'anno 1936.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1935 con cui furono indetti gli esami per la professione di procuratore per il corrente anno;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 15 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

La Commissioni per gli esami di procuratore per l'anno 1936 presso le Corti d'appello indetti con decreto Ministeriale 30 dicembre 1935, sono costituite nel modo indicato nell'allegato *A*.

Roma, addì 4 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

ALLEGATO A.

Composizione delle Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore.

1. — *Corte di appello di Ancona.*

Martini comm. Federico, consigliere di Corte d'appello, presidente.
Sartori cav. uff. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente.
Perretti comm. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Giliberti cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'Appello. membro supplente.
Longo prof. Giannetto, della Regia università di Macerata, membro effettivo.
Tolomei prof. Domenico Alberto, della Regia università di Macerata, membro supplente.
Bartolini avv. Fernando, avvocato di Ancona, membro effettivo.
Pacetti Pietro, avvocato di Ancona, membro effettivo.
Scoponi Luigi, avvocato di Ancona, membro supplente.
Ancidei Michele, avvocato di Ancona, membro supplente.

2. — *Corte di appello di Aquila.*

Profeta cav. uff. Filippo, consigliere di Corte d'appello, presidente.
Cataldi cav. Pietro, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente.
Gatti cav. uff. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Dente cav. uff. Alessandro, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Ambrosini prof. Antonio, della Regia università di Roma, membro effettivo.
Di Carlo prof. Eugenio, della Regia università di Perugia, membro supplente.
Rosati Francesco, avvocato di Aquila, membro effettivo.
Bafile Ubaldo, avvocato di Aquila, membro effettivo.
Marinucci Gustavo, avvocato di Aquila, membro supplente.
Volpe Francesco, avvocato di Aquila, membro supplente.

3. — *Corte di appello di Bari.*

Greco comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente.
Caggianelli cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente.
Cappuccilli comm. Domenico, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Bianco comm. Tommaso, procuratore del Re, membro supplente.
Baldassarri prof. Aldo, della Regia università di Bari, membro effettivo.
Petrocelli prof. Biagio, della Regia università di Bari, membro supplente.
Brunetti Giovanni, avvocato di Bari, membro effettivo.
Cosentini Francesco, avvocato di Bari, membro effettivo.
Massari Arrigo, avvocato di Bari, membro supplente.
Patroni Griffi Giuseppe, avvocato di Bari, membro supplente.

4. — *Corte di appello di Bologna.*

Barbero comm. Luigi, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
Buzzi cav. uff. Michele, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Santuccio comm. Pasquale, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Lagorio comm. Egidio, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Ascarelli prof. Tullio, della Regia università di Bologna, membro effettivo.
Battaglini prof. Giulio, della Regia università di Bologna, membro supplente.
Macchiavelli Giuseppe, avvocato di Bologna, membro effettivo.
Mangaroni Brancuti Antonio, avvocato di Bologna, membro effettivo.
Bianchedi Antonio, avvocato di Bologna, membro supplente.
Cesari Giulio, avvocato di Bologna, membro supplente.

5. — *Corte di appello di Brescia.*

Aldi cav. uff. Michele, consigliere Corte d'appello, presidente.
Durand cav. uff. Lorenzo, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Papa cav. uff. Carlo, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Masci cav. uff. Gino, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Pacchioni prof. Giovanni, della Regia università di Milano, membro effettivo.
Delitala prof. Giacomo, dell'Università cattolica di Milano, membro supplente.
Caravaggi Faustino, avvocato di Brescia, membro effettivo.
Beretta Giovanni, avvocato di Brescia, membro effettivo.
Giovanardi Enrico, avvocato di Brescia, membro supplente.
Cattaneo Pietro, avvocato di Brescia, membro supplente.

6. — *Corte di appello di Cagliari.*

Porru comm. Giovanni, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
De Martini comm. Demetrio, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Canelles cav. uff. Gaetano, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Cocco cav. uff. Luigi, sostituto procuratore del Re, membro supplente.
Iannaccone prof. Costantino, della Regia università di Cagliari, membro effettivo.
Guicciardi prof. Giulio, della Regia università di Cagliari, membro supplente.
Cocco Ortu Alberto, avvocato di Cagliari, membro effettivo.
Ferraris Francesco, avvocato di Cagliari, membro effettivo.
Sanna Randaccio Giuseppe, avvocato di Cagliari, membro supplente.
Loriga Francesco, avvocato di Cagliari, membro supplente.

7. — *Corte di appello di Catania.*

Stancanelli cav. uff. Vito, consigliere Corte d'appello, presidente.
Passanisi cav. uff. Emanuele, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
La Rocca comm. Calcedonio, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Li Gregni cav. uff. Domenico, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Coniglio prof. Antonino, della Regia università di Catania, membro effettivo.
Rosario prof. Nicolò, della Regia università di Catania, membro supplente.
Tedeschi avv. Gaetano, avvocato di Catania, membro effettivo.
Nicolosi Pasquale, avvocato di Catania, membro effettivo.
Castorina Venerando Sanfilippo, avvocato di Catania, membro supplente.
Lanzerotti Ernesto, avvocato di Catania, membro supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro.*

Squillaci cav. uff. Vincenzo, consigliere Corte d'appello, presidente.
Di Piazza cav. uff. Salvatore, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Marasco cav. uff. Sallustio, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Tropiano cav. uff. Vincenzo, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Sabatini prof. Guglielmo, della Regia università di Catania, membro effettivo.
Zangara prof. Giuseppe, della Regia università di Catania, membro supplente.
Pugliese Francesco Saverio, avvocato di Catanzaro, membro effettivo.
Berberio Giuseppe, avvocato di Catanzaro, membro effettivo.
Mancusi Giuseppe, avvocato di Catanzaro, membro supplente.
Pittelli Domenico, avvocato di Catanzaro, membro supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze.*

Araimo comm. Alberto, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
Gesmundo cav. uff. Vittorio, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Serra Ferracciu comm. Antonio, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Ridolfi comm. Carlo, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Frosali prof. Raoul, della Regia universita di Firenze, membro effettivo.
Romano prof. Salvatore, della Regia università di Firenze, membro supplente.
Barsanti Eugenio, avvocato di Firenze, membro effettivo.
Montanelli Carlo, avvocato di Firenze, membro effettivo.
Rocchi Luigi, avvocato di Firenze, membro supplente.
Toninelli Oreste, avvocato di Firenze, membro supplente.

10. — *Corte di appello di Genova.*

Isola comm. Luigi, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
Cacciapuoti cav. uff. Antonio, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.

Azara comm. Ettore, avvocato generale d'Appello, membro effettivo.
Sanna comm. Alberto, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Bo prof. Giorgio, della Regia università di Genova, membro effettivo.
Chiaudano prof. Mario, della Regia università di Genova, membro supplente.
Bava Arnaldo, avvocato di Genova, membro effettivo.
Finzi Eolo, avvocato di Genova, membro effettivo.
Di Stefano Carlo, avvocato di Genova, membro supplente.
Ricci Agostino, avvocato di Genova, membro supplente.

11. — *Corte di appello di Messina.*

Larussa cav. uff. Carlo, consigliere Corte d'appello, presidente.
Terranova cav. uff. Vincenzo, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Barbera cav. uff. Vittorio, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Loiacono cav. uff. Francesco, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Pugliatti prof. Salvatore, della Regia università di Messina, membro effettivo.
Chiazzese prof. Lauro, della Regia università di Messina, membro supplente.
Sodano Antonino, avvocato di Messina, membro effettivo.
Crisafulli Giuseppe Renato, avvocato di Messina, membro effettivo.
Nicolò Rosario, avvocato di Messina, membro supplente.
Ciratella Enrico, avvocato di Messina, membro supplente.

12. — *Corte di appello di Milano.*

Fabani comm. Ernesto, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
Della Sala Spada comm. Edoardo, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Stasi comm. Carlo, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Bolognini comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Gangi prof. Calogero, della Regia università di Milano, membro effettivo.
Longo prof. Carlo, della Regia università di Milano, membro supplente.
Bregoli comm. Camillo, avvocato di Milano, membro effettivo.
Tacconi comm. Giuseppe, avvocato di Milano, membro effettivo.
Mariani comm. Giuseppe, avvocato di Milano, membro supplente.
Serrao cav. Mario, avvocato di Milano, membro supplente.

13. — *Corte di appello di Napoli.*

Migliacci comm. Vincenzo, presidente sezione Corte di appello, presidente.
Campanile cav. uff. Giuseppe, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Intonti comm. Raffaele, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Peccolella cav. uff. Giovanni, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Rocco prof. Ugo, della Regia università di Napoli, membro effettivo.
De Marsico prof. Alfredo, della Regia università di Napoli, membro supplente.
Gagliardi Giulio, avvocato di Napoli, membro effettivo.
Siniscalchi Francesco Saverio, avvocato di Napoli, membro effettivo.
Sanseverino Corrado, avvocato di Napoli, membro supplente.
Grimaldi Figlioli Gaetano, avvocato di Napoli, membro supplente.

14. — *Corte di appello di Palermo.*

Rinaldi cav. uff. Giuseppe, consigliere Corte d'appello, presidente.
Cassata cav. uff. Luigi, consigliere Corte d'appello, presidente supplente.
Carapezza cav. uff. Vincenzo, sostituto procuratore generale di Appello, membro effettivo.
Armao cav. uff. Gaetano, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Maggiore prof. Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro effettivo.
Lipari prof. Francesco Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro supplente.
Giacona Vincenzo, avvocato di Palermo, membro effettivo.
Arcuri Vincenzo, avvocato di Palermo, membro effettivo.
Nicchi Agostino, avvocato di Palermo, membro supplente.
Urso Ernesto, avvocato di Palermo, membro supplente.

15. — *Corte di appello di Roma.*

Dodaro cav. uff. Francesco, consigliere Corte di appello, presidente.
Lorusso Caputi cav. uff. Andrea, consigliere Corte di appello, presidente supplente.
Siracusa comm. Francesco, sostituto procuratore generade d'Appello, membro effettivo.
Berardi comm. Corradino, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Galgano prof. Salvatore, della Regia università di Roma, membro effettivo.
Messina prof. Giuseppe, della Regia università di Roma, membro supplente.
Fioroni Guido, avvocato di Roma, membro effettivo.
Pizzicaria Riccardo, avvocato di Roma, membro effettivo.
Gualdi Paolo, avvocato di Roma, membro supplente.
Guidi Paolo, avvocato di Roma, membro supplente.

16. — *Corte di appello di Torino.*

Bafile cav. uff. Enrico, consigliere di Corte d'appello, presidente.
Ripa Di Meana cav. uff. Enrico, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente.
Moretti comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Dompè comm. Eugenio, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Allara prof. Mario, della Regia università di Torino, membro effettivo.
Greco prof. Paolo, della Regia università di Torino, membro supplente.
Majorino Carlo, avvocato di Torino, membro effettivo.
Allora Ugo, avvocato di Torino, membro effettivo.
Bertele Aldo, avvocato di Torino, membro supplente.
Del Vecchio Alfredo, avvocato di Torino, membro supplente.

17. — *Corte di appello di Trieste.*

Antonini comm. Alfredo, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
Marinucci cav. uff. Bonifacio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente.
Tasso comm. Luigi, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Lutri cav. Salvatore, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Spadon prof. Giovanni, della Regia università di Trieste, membro effettivo.
Fubini prof. Renzo, della Regia università di Trieste, membro supplente.
Amodeo Giorgio, avvocato di Trieste, membro effettivo.
Oberti Valnera Edmondo, avvocato di Trieste, membro effettivo.
Forti Bruno, avvocato di Trieste, membro supplente.
Urbani Augusto, avvocato di Trieste, membro supplente.

18. — *Corte di appello di Venezia.*

Boschieri comm. Giacomo, presidente sezione Corte d'appello, presidente.
Pestarino cav. uff. Epifanio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente.
Dalla Mura cav. uff. Mario, sostituto procuratore generale d'Appello, membro effettivo.
Sommella cav. uff. Armando, sostituto procuratore generale d'Appello, membro supplente.
Santoro Passarelli prof. Francesco, della Regia università di Padova, membro effettivo.
Brunetti prof. Antonio, del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, membro supplente.
Marangoni Giorgio, avvocato di Venezia, membro effettivo.
Virotta Italo, avvocato di Venezia, membro effettivo.
Solveri Antonio, avvocato di Venezia, membro supplente.
Vighy Dino, avvocato di Venezia, membro supplente.

Visto, *il Ministro*: SOLMI.

(519)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1936-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Valentino » di Beverare (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 genaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale « S. Valentino » di Beverare (Rovigo) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Veduta la lettera 24 gennaio 1936, n. 1085, di S. E. il Prefetto di Rovigo;

Decreta:

In sostituzione del sig. avv. Gastone Costa, liquidatore della Cassa rurale « S. Valentino » di Beverare (Rovigo), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. cav. avv. Giannino Tessaro, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

(487) p. *Il Ministro*: TASSINARI.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1936-XIV.

Inquadramento sindacale dei registi e dei capitecnici del cinema e del teatro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di un riesame dell'inquadramento sindacale dei registi e capi tecnici del cinema e del teatro, al fine di assicurare la maggiore unità possibile all'organizzazione ed alla disciplina delle attività artistiche ausiliarie dello spettacolo;

Attesa, inoltre, l'opportunità che i capi tecnici del cinema e del teatro (capi elettricisti e capi macchinisti), i quali concorrono all'allestimento scenico facciano parte di una stessa associazione sindacale, assieme con i registi;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative Norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Determina:

Art. 1. — Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti i registi.

Art. 2. — I capi tecnici del cinema e del teatro (capi elettricisti e capi macchinisti), che concorrono all'allestimento scenico, sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, che li inquadrerà nella stessa organizzazione sindacale, insieme con i registi.

Art. 3. — Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio 1936-XIV, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV

(536) p. *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 22 febbraio corrente, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa.

(537)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 24 febbraio 1936 ha presentato all'Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 120, portante modifiche ed aggiunte al R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, concernente interpretazioni e modifiche alle leggi sulle imposte dirette.

(538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Germania relativo all'Accordo stipulato in Berlino il 20 dicembre 1935 in materia di pagamenti.

Con scambio di Note avuto luogo in Berlino il 22 gennaio u. s., si è messo in vigore, in via provvisoria, dal 23 detto mese, l'Accordo italo-germanico stipulato in Berlino il 20 dicembre 1935, relativo ai pagamenti.

A quell'Accordo è stata data esecuzione con R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 10, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1936, n. 16.

(539)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ammissione del Consorzio di bonifica di Galavronara e Forcello (Ferrara) nel Consorzio di 2° grado costituito in provincia di Ferrara.

Con R. decreto 2 gennaio 1936, registrato dalla Corte dei conti il 28 stesso mese, al registro 2, foglio 269, il Consorzio di bonifica di Galavronara e Forcello è stato ammesso a far parte del consorzio di 2° grado, costituito in provincia di Ferrara con R. decreto 23 ottobre 1930.

(491)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Cellina-Meduna » (Udine).

Con decreto Ministeriale 19 febbraio 1936, n. 763, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, con sede in Pordenone, provincia di Udine.

(503)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 febbraio 1936-XIV - N. 49

S. U. A. (Dollaro)	12,455	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,18	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83 —	Spagna (Peseta)	170,22
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,25
Austria (Shilling)	2,85	Id. 3,50 % (1902)	68,80
Belgio (Belga)	2,1215	Id. 3 % lordo	50,45
Canadà (Dollaro)	12,47	Prest. redim 3,50 % - 1934	72,95
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl. Venezie 3,50 %	85,10
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	95,45
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % - Id. 1941	95,425
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	84,35
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	84,20
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 3 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Gustavo Adolfo Otero, console generale di Bolivia a Genova.

(498)

In data 3 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Henri Antoine Marie Roux, console di Francia a Genova.

(499)

In data 3 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Domenico Giovine, console onorario della Repubblica di Colombia a Torino.

(500)

In data 3 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Edmondo Gonzalez Roa, console degli Stati Uniti del Messico a Milano.

(501)

In data 10 febbraio 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Silio Alì, vice console onorario di Svezia a Catania.

(502)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 15 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, col quale è istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto 24 maggio 1932, n. 625, relativo al reclutamento degli ufficiali della M. N. F.;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 gennaio 1936-XIV, n. 4858.13/1.3.1;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli ed esami a n. 15 posti di capo manipolo della Milizia nazionale forestale da conferire ai giovani che hanno conseguito presso l'Istituto superiore agrario forestale di Firenze la laurea in scienze forestali ed hanno ricoperto il grado di ufficiale di una delle Forze armate dello Stato.

Art. 2. — Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presene bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F. od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e, comunque, vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 28° anno di età, questo limite è portato al 33° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti, senza interruzione, al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante il servizio prestato in una delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), il grado di ufficiale ricoperto e il non allontanamento per motivi disciplinari o riforma. I benemeriti della causa fascista dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi prestati e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle autorità prefettizie, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) diploma di laurea in scienze forestali conseguito presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze;

l) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie di esami;

m) fotografia di data recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

n) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie Italiane, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3. — È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5. — Il Ministro per l'agricolura e le foreste nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità.

Art. 6. — Prima degli esami, i concorrenti dovranno subire una visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro immunità da infermità o da imperfezioni fisiche e quindi la loro idoneità ad incondizionato servizio miltare. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 7. — La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'articolo 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 8. — Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà su argomento professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto.

Art. 9 — La visita sanitaria di cui all art. 6 del presente bando, avrà luogo in Roma il giorno 8 giugno 1936-XIV e gli esami si inizieranno, improrogabilmente, il giorno successivo nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 10. — La Commissione di cui all'art. 5, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso: tutti gli altri saranno chiamati, con invito personale, alla prova stessa.

Art. 11. — Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione d'esame.

Art. 12. — Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta,
b) il punto di merito per la prova orale,
c) il punto di merito per i titoli presentati,
d) il risultato medio,
e) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 13. — La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori.

Art. 14. — I vincitori del concorso saranno nominati capi manipolo della Milizia nazionale forestale a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV e la loro anzianità relativa sarà stabilita in modo definitivo in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV.

(530) *Il Ministro*: ROSSONI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.